



COMUNE DI TERRAVECCHIA  
Provincia di Cosenza

Ordinanza n.4

Prot. n. \_\_\_\_\_

Del 30 maggio 2024

IL SINDACO

VISTA la precedente ordinanza sindacale n.3 del 15.06.2023;  
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie;  
VISTO l'art. 48 del regolamento comunale di polizia rurale e gestione del territorio;  
VISTO l'art. 96/ter del regolamento comunale di polizia rurale e gestione del territorio;  
VISTO l'articolo 29 del vigente Codice della Strada;  
VISTO l'art. 25 del vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la necessità di intervenire per evidenti motivi igienico-sanitari e per scongiurare pericoli d'incendi, stante l'oramai prossima stagione estiva, nonché per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada;

ORDINA

TUTTI gli orti, gli spiazzi, le aree ed ogni altra pertinenza dei fabbricati di proprietà privata, devono essere puliti e sbramati da erba, rovi, sterpaglie, rifiuti ed altro materiale secco e/o infiammabile, entro la data del **15 LUGLIO 2024**, a cura dei proprietari e dei detentori a qualunque titolo;

TUTTI i privati proprietari o detentori a qualunque titolo di terreni confinanti con le strade urbane ed extra urbane hanno l'obbligo, entro il **15 LUGLIO 2024**, di potare i cespugli, le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

ENTRO la stessa data del **15 LUGLIO 2024**, nel centro urbano così come nelle campagne, i pali e le recinzioni di orti, spiazzi, terreni, che protendono verso il ciglio stradale dovranno essere raddrizzati a cura dei proprietari o detentori a qualunque titolo;

AVVERTE che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da **€ 25,00 a € 500,00** così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs 267/2000). In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981 e successive modifiche e integrazioni;

Che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine fissato;

E' FATTO OBBLIGO a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;

CONTRO la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24/11/1971, n. 1199).

LA precedente ordinanza sindacale n. 3 del 15.06.2023 è revocata.



IL SINDACO  
( Paolo PIGNATARO )  
*Paolo Pignataro*

U  
COMUNE DI TERRAVECCHIA  
Protocollo N. 000445/2024 del 30/05/2024